

Proprietario del Fabbricato



ASSICURAZIONI
PROPRIETARIO DEL FABBRICATO

© Affitti Brevi Italia Srl a socio unico

Vietata ogni riproduzione e diffusione del presente documento a terzi, ad eccezione delle attività autorizzate da Affitti Brevi Italia Srl a socio unico.

SCHEDA RIASSUNTIVA Proprietario del Fabbricato

1. STRUTTURA DEL CONTRATTO

Prodotto Fornito da Società Reale Mutua Assicurazioni per Affitti Brevi Italia

- a) Affitti Brevi Italia S.r.l. è il soggetto Contraente che stipula la presente polizza di assicurazione in nome e per conto dei singoli proprietari dei fabbricati adibiti a civili abitazioni
- b) I singoli proprietari sono considerati soggetti assicurati
- c) I singoli fabbricati assicurati risultano da documentazione custodita a cura del Contraente e consultabile da Reale Mutua ai fini dell'istruttoria del sinistro

2. PARTI DEL CONTRATTO

CONTRAENTE: Affitti Brevi Italia S.r.l. – ASSICURATO: è il proprietario della casa

3. OGGETTO DEL RISCHIO

La polizza Proprietario del Fabbricato (Assicurazione di Responsabilità Civile) è un prodotto nel quale l'assicuratore, nei limiti dei massimali indicati nella proposta di assicurazione ed in polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, sia per lesioni corporali, sia per danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dalla proprietà della Casa assicurata.

4. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi

- a) Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle del contraente nonché i parenti e gli affini con lui conviventi;
- b) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 4-a)
- c) Le persone che subiscano danni in conseguenza di lavoro e di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione o pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

5. GARANZIE

Responsabilità civile verso terzi

- a) copre i danni involontariamente cagionati alle persone alloggiate nella Casa Assicurata, derivanti esclusivamente in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della Casa Assicurata (Fabbricato e Contenuto)
- b) Copre i danni involontariamente cagionati a terzi, derivanti esclusivamente in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà della casa Assicurata (Fabbricato e Contenuto)

6. DURATA CONTRATTUALE

L'adesione alla copertura è riservata esclusivamente ai proprietari che hanno sottoscritto un mandato di gestione con un intermediario Affitti Brevi Italia.

La durata della copertura è pari ad 1 anno, a far data dalla decorrenza del mandato gestione sottoscritto con Affitti Brevi Italia indipendentemente dalla sua durata.

Qualora alla scadenza, il mandato in essere con Affitti Brevi Italia non sia stato rinnovato, la garanzia cesserà automaticamente senza bisogno di disdetta tra le parti.

7. MASSIMALI

Per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali	€ 1.000.000,00
Per danneggiamenti a cose e animali, anche se appartenenti a più persone	€ 1.000.000,00

8. FRANCHIGIE PER I DANNI A COSE

L'assicurazione è operante con una franchigia per i danni a cose di € 250,00 fermo restando la validità di eventuali scoperti e franchigie superiori previste dalle condizioni generali e particolari di polizza.

9. DANNI DA INCENDIO

L'assicurazione comprende i danni cagionati a terzi derivanti da incendio, esplosione, implosione e scoppio del fabbricato indicato in polizza e delle sue pertinenze e del relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuto. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, le garanzie di cui alla presente polizza si intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto risarcito da altra copertura assicurativa. La garanzia è prestata con un limite massimo di risarcimento di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

10. DANNI D'ACQUA

Si precisa che per i danni d'acqua la garanzia opera con un limite di massimo risarcimento per sinistro di € 2.500 elevato ad € 25.000 per anno assicurativo e una franchigia di 500. Rimangono esclusi i danni a cose derivanti da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

11. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.